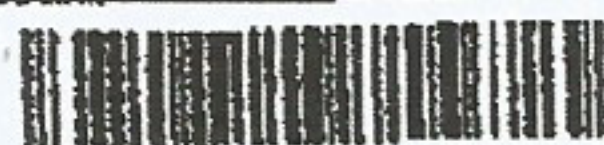


0432271303

SCUOLA DI UDINE



PG/U 0101897

del 01/08/2016

Trasmessa tramite PEC



COMUNE DI UDINE

Dipartimento Politiche Finanziarie Acquisti e Attività Produttive
Servizio Acquisti e Attività Produttive
U.O. Attività Economiche



Udine, 28/07/2016

N. LVT/3/2016 Fasc.

Oggetto: ASSICURAZIONE per le attività di viaggio e turismo - INFORMATIVA

Spett.le
AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO DRI VIAGGI
UDINE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 16/01/2002 n. 2 s.m.l., l'organizzatore e l'intermediario di viaggio hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo 79/2011.

Nel corso del 2016, ma con effetto dal 30 giugno 2016, il sopra citato articolo 50 del d.lgs. 79/2011 è stato modificato, prevedendo, al comma 2, l'obbligo - a seguito dell'abrogazione del Fondo Nazionale di Garanzia - di stipulare polizze che garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista.¹

Alla luce di tale novità legislativa, si invitano le Agenzie a far pervenire - all'indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it - l'integrazione della polizza assicurativa per responsabilità civile con quella per i casi di insolvenza-fallimento.

In caso di mancato riscontro - entro il giorno 30 settembre 2016 - si ricorda che il Comune potrà disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 40, comma 8 della L.R. 16/01/2002 n. 2.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonia Saltarini Modotti
(documento firmato digitalmente secondo la
normativa vigente)

Referente per la pratica:
U.O. Attività Economiche
Veruska Galimberti
Tel. 0432/1272363

¹ Art. 50 Assicurazione

1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 14, 45 e 47.

2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 30 giugno 2016. Qualora le spese per l'assistenza o per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisca sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esperte deliberatamente, salvo giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

6. E' fatto salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

¹²²¹ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 29 luglio 2015, n. 116, come modificato dall'art. 1, comma 328, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.



COMUNE DI UDINE
Sede principale
Via Lionello, 1
33100 UDINE
tel. 0432.271111
fax 0432.271355
C.F. e P. IVA 00188650307

U.O. Attività Economiche
Via Girardin, 22
33100 UDINE
1° piano - stanza 3
tel. 0432.1272482 - 1272363
fax 0432.1270340
lun, mar, gio 8.45-12.15
mer, ven e sab chiuso

<http://www.comune.udine.it>
protocollo@pec.comune.udine.it